

Principio IFRS n. 3 e operazioni di fusioni

di Mario Liguori

Presidente ITI Ass. ONLUS

Centro studi di diritto e tecnica tributaria*

1) PREMESSA

L'operazione di fusione ha il precipuo scopo di realizzare forme di concentrazioni tra compagini societarie e assemblare in un solo soggetto il patrimonio, il personale, l'assetto organizzativo, oltre alle combinazioni produttive. Tutto ciò si verifica sia nella fusione per incorporazione sia in quella per concentrazione¹.

Il Principio IFRS n. 3 discrimina tra:

a) fusione di "società indipendenti";

b) fusione di "società sotto il comune controllo".

La fusione di cui al punto a) è equiparata ad una operazione di compravendita in cui la società acquirente assume il controllo della società risultante dalla fusione. Ovviamente, l'operazione implica una negoziazione dei rapporti di cambio tra società indipendenti.

Nell'ipotesi di cui al punto b) viene ovviamente esclusa qualsivoglia operazione economica di compravendita di società che partecipano all'operazione di fusione. Tali operazioni si verificano nel contesto dello stesso gruppo di società e ideate dalla capogruppo della costellazione di società. Nella fattispecie l'operazione unisce due o più compagini societarie controllate anche indirettamente da un soggetto comune.

Le tipologie più ricorrenti sono la fusione per incorporazione di una controllata dalla controllante capogruppo che detiene una quota pari al 100% della controllata ovvero di maggioranza della controllata medesima. Inoltre si può avere una fusione tra società, ovvero tra compagini aziendali prive di qualsivoglia rapporto partecipativo diretto, anche se partecipata da un soggetto economico che ha il controllo sulle stesse che partecipano all'operazione di fusione.

La fusione di cui al punto a) è contemplata dal principio IFRS n. 3, laddove quelle di cui al punto b) non vengono tutt'ora regolate dai principi IAS/IFRS.


2) LA FUSIONE TRA SOCIETÀ INDIPENDENTI

La fusione tra società indipendenti si verifica allorché le società partecipanti all'istituto della fusione non hanno partecipazioni di controllo. In buona sostanza l'operazione di fusione non viene posta in essere tra una società controllata e una società controllante.

Come abbiamo detto in premessa l'ordinamento giuridico domestico disciplina la fusione per incorporazione e quella cosiddetta "PROPRIA".

Nella fusione per incorporazione le società indipendenti ovviamente non detengono azioni. Poste le società X (incorporante) e Y (incorporata) lo schema classico a livello rappresentativo è il seguente:


n. 1)



Nel caso di specie la società X incorpora la società Y e implementa il capitale sociale per poi assegnare le proprie azioni ai soci della società Y.

Per converso la configurazione della fusione "PROPRIA" si rappresenta così come appresso

n. 2)



* Ha collaborato al presente lavoro il Dr. Antonio Capricano dello Studio Liguori di Torre del Greco (Na).

¹ Per una disamina accurata dell'istituto veggasi Commentario alla riforma delle società, trasformazione-fusione-scissione a cura di L. Bianchi pag. 427 e segg. Milano 2006; Elio Bergamo, Pierluigi Tiburzi Le nuove trasformazioni fusioni scissioni da pag. 110 a pag. 252 Milano 2005.


A prescindere dall'evoluzione giurisprudenziale e dottrinale dell'istituto di fusione il principio IFRS n. 3 qualifica la fusione come una operazione di acquisizione, ossia la società incorporante acquista la società incorporata, anche quando si versa nell'ipotesi di fusione inversa².

L'IFRS n. 3, ritiene che la fusione inversa o capovolta si ha allorché la società X emette azioni proprie per il pagamento della società Y nella misura tale da assumere il controllo della società scaturente dalla fusione da parte degli azionisti della società acquisita.

Ad esempio la società X emette azioni per acquisire la società Y i cui azionisti dopo l'aumento di capitale hanno il 60% della società risultante dalla fusione. In conformità alle previsioni IFRS n.3 la società Y è dal punto di vista contabile l'acquirente.

A livello rappresentativo si ha:

n. 3



L'ipotesi della rappresentazione di cui al n. 3 potrebbe verificarsi che se una società non quotata progetta l'acquisizione propria da parte di altra società quotata di minore dimensione all'uopo di attenerne una quotazione in borsa.

Quand'anche dal punto di vista giuridico la società quotata sia considerata la controllante e quella non quotata la controllata, quest'ultima debba considerarsi l'acquirente se ha le potenziali di dettare le politiche gestionali e finanziarie della controllante allo scopo di avere dalle sue attività benefici di una certa valenza.

3) IL METODO DI CONTABILIZZAZIONE

Il metodo di contabilizzazione della fusione tra società indipendenti è il cosiddetto "PURCHASE METHOD" altrimenti detto "METODO DELL'ACQUISTO".

Il metodo in parola si snoda negli stadi così come appresso:

- individuazione dell'acquirente;
- quantificazione del costo dell'assemblaggio aziendale;
- appostazione del costo di acquisizione dell'incorporata alle passività, attività e alle potenziali passività acquisite con l'incorporazione della stessa società alla data dell'operazione.

Il "PURCHASE METHOD" torna applicabile sia alla fusione propria sia a quella per incorporazione.

3a) INDIVIDUAZIONE DELL'INCORPORANTE

I parametri che individuano l'incorporante sono:

- il valore di capitalizzazione delle compagini aziendali che partecipano alla fusione;
- lo scambio azioni/cassa, nella fattispecie la compagine aziendale che da cassa è in linea di massima l'acquirente;
- il management della società che è in condizione di porre in essere la relazione del team management della società derivante dalla fusione.

3b) QUANTIFICAZIONE DEL COSTO DELL'ASSEMBLAGGIO AZIENDALE

In ipotesi di scambio di azioni, l'incorporante emette azioni proprie da assegnare ai soci della società incorporata. Se le azioni della società incorporante sono quotate in borsa il costo di acquisizione è costituito dal numero delle azioni emesse per il valore di borsa.

Generalmente l' "acquisition date" parte dalla data di iscrizione dell'atto di fusione nel registro delle imprese. Solo e soltanto per le fusioni per incorporazione dalla data successiva stabilita dall'atto.

² Per una disamina accurata della fusione inversa veggasi R. Perotta, La fusione inversa, Milano 2007 e l'amplia bibliografia in essa contenuta

È appena il caso di sottolineare che il valore di borsa delle azioni è quello del giorno antecedente la data di acquisizione.

3c) APPOSTAZIONE DEL COSTO DI ACQUISTO DELL'INCORPORATA ALLE ATTIVITA' PASSIVITA' E PASSIVITA' POTENZIALI ACQUISITE CON L'INCORPORAZIONE.

Gli stadii di appostazione del "PURCHASE METHOD" risultano essere essenzialmente tre e precisamente:

- le passività e le attività delle società incorporate sono valutate al "FAIR VALUE",
- le plusvalenze e/o minusvalenze scaturenti dal "FAIR VALUE" alle attività, alle passività, e alle potenziali passività dell'incorporata vanno assoggettate alla "FISCALITA' ANTICIPATA" o a quella "DIFFERITA";
- la differenza tra il costo di acquisizione dell'incorporata e il suo netto rivalutato costituisce il costo delle "ATTIVITA' IMMATERIALI" o "INTANGIBLES".

Gli "INTANGIBLES" vengono discriminati così come appresso:

- attività immateriali specifiche come ad esempio modelli, brevetti, ecc.;
- avviamento.

A corollario di quanto detto fin qui presentiamo il seguente caso di specie.

La società "X" acquisisce la società "Y"

A livello bilancistico le due società vengono rappresentate così come appresso:

Società "X" incorporante			
Stato Patrimoniale			
IMMOBILI	100.000,00	DEBITI	60.000,00
CASSA	5.000,00	NETTO PATRIMONIALE	
BANCA	20.000,00	CAPITALE SOCIALE	40.000,00
		RISERVE	25.000,00
TOTALE	125.000,00	TOTALE	125.000,00

Società "Y" incorporata			
Stato Patrimoniale			
IMMOBILI	5.000,00	DEBITI	7.000,00
IMPIANTI	4.000,00	CAPITALE SOCIALE	7.500,00
MERCI	2.500,00	RISERVE	5.000,00
CREDITI	7.500,00		
CASSA	500,00		
TOTALE	19.500,00	TOTALE	19.500,00

Per acquisire la società "Y" la società incorporante emette n. 2000 azioni quotate in borsa. Il valore facciale dell'azione è pari a €5 mentre quello di borsa è di €15.

L'emissione delle 2.000 azioni implementano il netto patrimoniale nella misura così come appresso:

CAPITALE SOCIALE	2.000 x 5 =	10.000,00
SOVRAPPREZZO AZIONI	15 - 5 = 10 x 2.000 =	<u>20.000,00</u>
TOTALE		30.000,00

L'importo di €30.000,00 costituisce il costo della società acquisita

Il FAIR VALUE DELLE ATTIVITA' e delle passività della società incorporata viene così rappresentato

VOCI	VALORE CONTABILE	FAIR VALUE	PLUSVALENZE LORDE	IMPOSTE DIFFERITE 27,5 %	RISERVA DA FAIR VALUE
IMMOBILI	5.000,00	7.500,00	2.500,00	687.50	1812.50
IMPIANTI	4.000,00	6.000,00	2.000,00	550.00	1450.00
MARCHI		2.500,00	2.500,00	687.50	1812.50
BREVETTI		1.500,00	1.500,00	412.50	1087.50
TOTALE			8.500,00	2.337,50	6162,50

Rileviamo che le imposte differite costituiscono il 27,5 % delle plusvalenze lorde; laddove la riserva da plusvalore è costituita dalla differenza tra le plusvalenze lorde e le imposte differite.

Quindi applicando il "FAIR VALUE" i valori di bilancio dell'incorporante sono i seguenti

Stato Patrimoniale			
IMMOBILI	7.500,00	DEBITI	7.000,00
IMPIANTI	6.000,00	CAPITALE SOCIALE	7.500,00
MARCHI	2.500,00	RISERVE	5.000,00
BREVETTI	1.500,00	RISERVE DA FAIR VALUE	6.162,50
MERCI	2.500,00	RISERVA AVVIAMENTO	11.337,50
CREDITI	7.500,00	FONDO IMPOSTE DIFFERITE	2.337,50
CASSA	500,00		
AVVIAMENTO	11.337,50		
TOTALE	39.337,50	TOTALE	39.337,50

Il goodwill è dato dalla seguente differenza

VALORE DI ACQUISTO DELLA INCORPORATA	30.000,00
PATRIMONIO NETTO RIVALUTATO (7.500,00 + 5.000,00 + 6162,50)	18.662,50
VALORE AVVIAMENTO	11.337,50

La società dopo l'operazione di fusione a livello bilancistico si rappresenta nella guisa seguente

VOCI	SOCIETA' "X"	SOCIETA' "Y"	TOTALE
ATTIVO			
IMMOBILI	100.000,00	7.500,00	107.500,00
IMPIANTI		6.000,00	6.000,00
BREVETTI		2.500,00	2.500,00
MARCHI		1.500,00	1.500,00
CREDITI		7.500,00	7.500,00
BANCA	20.000,00		20.000,00
CASSA	5.000,00	500,00	5.500,00
AVVIAMENTO		11.337,50	11.337,50
TOTALE	125.000,00	39.337,50	164.337,50
PASSIVO			
DEBITI	60.000,00	7.000,00	67.000,00
CAPITALE SOCIALE	40.000,00	7.500,00	47.500,00
RISERVA DA FAIR VALUE		6.162,50	6.162,50
RISERVA DA AVVIAMENTO		11.337,50	11.337,50
FONDOIMPOSTE DIFFERITE		2.337,50	2.337,50
RISERVE	25.000,00	5.000,00	30.000,00
TOTALE	125.000,00	39.337,50	164.337,50

Incidentalmente facciamo osservare che il netto patrimoniale della società Y pari a €30.000,00 trova la sua compensazione per effetto dell'implemento del netto patrimoniale della società X dello stesso importo. Infatti

CAPITALE SOCIALE	10.000,00
RISERVE	20.000,00
TOTALE	30.000,00

4) IL PREZZO PER L'ACQUISIZIONE

Nell'ipotesi che la società acquirente sia una compagine aziendale quotata in borsa il prezzo di acquisto dell'incorporata è quantificato facendo la sommatoria del numero di azioni emesse per il valore di borsa e i costi inerenti la fusione tra le società che si fondono.

A tale uopo l'IFRS n. 3 stabilisce che il costo di assemblaggio delle aziende partecipanti alla fusione comprende ogni costo imputabile direttamente all'operazione sopportato per la bisogna.

I costi in parola sono generalmente esogeni, attesi che quelli endogeni possono imputarsi solo nell'ipotesi di formazione di una unità interna con finalità di seguire solo e soltanto il particolare processo di acquisizione. Al costo di acquisizione possono aggiungersi quelli direttamente finalizzati all'operazione come i compensi per:

- a) prestazioni professionali;
- b) le consulenze inerenti l'identificazione di target potenziali da acquisire se stabilito a livello pattizio che il pagamento venga fatto solo in caso di conclusione dell'operazione (recte: SUCCES FEES)

I costi di cui al punto a) comprendono le prestazioni poste in essere dai revisori, dai legali, e quelle di natura peritale, ivi comprese quelle attinenti le due diligence.

Le spese di cui al punto b) vanno contabilizzate al conto economico nell'ipotesi in cui il pagamento venga fatto a prescindere dal raggiungimento dell'obiettivo.

Per converso non sono capitalizzati i seguenti costi:

- a) costi futuri;
- b) costi di integrazione;
- c) costi per la negoziazione e l'emissione di passività finanziarie (veggasi IAS n. 39);
- d) costi per l'emissione di strumenti rappresentativi di capitale che formano parte integrante dell'operazione di emissione di capitale (veggasi IAS n. 32);
- e) interessi passivi inerenti i finanziamenti richiesti per l'operazione di fusione per cui vanno contabilizzati al conto economico.

5) LA TEMATICA DELLA RETRODATAZIONE DELL'OPERAZIONE DI FUSIONE

La retrodatazione contabile dell'operazione di "fusione per incorporazione" è della "fusione propria", non è consentita dallo IFRS n.3; laddove il codice civile e la normativa fiscale consentono tale retrodatazione.

Infatti l'art. 172, comma 9 del TUIR recita testualmente: "L'atto di fusione può stabilire che ai fini delle imposte sui redditi gli effetti della fusione decorrano da una data non anteriore a quella in cui si è chiuso l'ultimo esercizio di ciascuna delle società fuse o incorporate o a quella, se più prossima, in cui si è chiuso l'ultimo esercizio della società incorporante". Ad esempio il C.D.A. delle società che si fondono approvano il 30/11/2007 il progetto di fusione. A livello giuridico la data di fusione è il 31/03/2008.

Il progetto di fusione stabilisce che l'operazione avrà effetti contabili e fiscali a partire dal 31/03/2008 (data di decorrenza degli effetti giuridici). Le società adottano i principi contabili IAS / IFRS dall'esercizio 2005, per cui ai sensi e per gli effetti dell'IFRS n. 3 la retrodatazione non è consentita.

Le due società sono astrette a presentare la dichiarazione modello Unico dal 01/01/2008 al 30/03/2008.

6) FUSIONE DI SOCIETA' SOTTO IL COMUNE CONTROLLO (MADRE E FIGLIA) CON QUOTA TOTALITARIA POSSEDUTA DALL'INCORPORANTE NELLA INCORPORATA

La fusione di società sotto il comune controllo viene individuata come un'operazione di "riorganizzazione" di società in essere senza che si verifichi la traslazione.

Nella fattispecie l'applicazione del "PRINCIPIO DI CONTINUITA'" dei valori nel bilancio consolidato del gruppo scaturisce dall'insussistenza sia di uno scambio con economie esogene, sia di una acquisizione in senso squisitamente economico.

Adottare il principio della continuità dei valori implica una valenza alla preesistenza del rapporto di controllo tra le compagini societarie implicate nell'operazione, oltre al costo sopportato dall'incorporante per l'acquisizione originaria dell'incorporata.

Il costo in parola e l'appostazione del medesimo ai valori correnti delle attività e passività dell'incorporata e il goodwill sono inscrivibili nel bilancio consolidato del gruppo formato dall'incorporante e dall'incorporata.

In buona sostanza la fusione in questione stabilisce la convergenza del bilancio consolidato dell'incorporante al momento della fusione verso quello separato dell'incorporante dopo l'operazione ponendo in essere "il consolidato legale".


L'accesso nel bilancio separato dell'incorporante del patrimonio dell'incorporata non implica l'emersione di plusvalori dei beni nei confronti di quelli appostati nel bilancio consolidato del gruppo alla data dell'operazione di fusione, né di un maggior avviamento, atteso che l'operazione di fusione per incorporazione non implica né acquisizione, né scambi economici con soggetti esogeni.

Da quanto dianzi detto l'emersione di plusvalori di beni dell'attivo dell'incorporata e/o dell'avviamento ulteriore appare non giustificata.

La conseguenza diretta ed immediata è che il "DISAVANZO DI ANNULLAMENTO" fra il costo della partecipazione e la parte corrispondente al netto patrimoniale della compagine societaria incorporata deve appostarsi come implemento dei costi storici dei beni dell'incorporata sino a raggiungere il netto contabile degli stessi beni appostati nel bilancio consolidato del gruppo alla data medesima.

Il bilancio consolidato del gruppo dopo l'operazione di fusione per incorporazione, con la metodica dianzi illustrata, della società "Y" nella società "X" appare in "continuità di valori" con il bilancio consolidato medesimo del gruppo prima dell'operazione di fusione. A livello rappresentativo si ha

n. 4)



Presentiamo il seguente caso di specie

Società "Y"			
IMMOBILI	3.900,00	CAPITALE SOCIALE	4.200,00
BANCHE	300,00		
TOTALE	4.200,00	TOTALE	4.200,00
Società "X"			
PARTECIPAZIONE 100% SOCIETA' "Y"	6.000,00	CAPITALE SOCIALE	6.000,00
TOTALE	6.000,00	TOTALE	6.000,00

In partita doppia si avrà:

1)

DIVERSI	a	PARTECIPAZIONI	6.000,00
IMMOBILI			3.900,00
BANCHE			300,00
DISAVANZO DI FUSIONE			1.800,00

L'articolo in P.D. di cui al n.1 riguarda le scritture contabili dell'incorporante.

Il disavanzo di fusione viene imputato alla voce "IMMOBILI" per effetto della rivalutazione avvenuta nel bilancio consolidato del gruppo.

La scrittura risulta essere la seguente

IMMOBILI	a	DISAVANZO DI FUSIONE	
----------	---	----------------------	--

A livello operativo riteniamo più profittevole che la decorrenza dell'operazione di fusione sia retroattiva, in quanto appare in linea con la questione dei ricavi e dei costi della controllata nel bilancio consolidato della controllante.

Nella fattispecie il bilancio consolidato assemblerebbe sia ricavi ed i costi della controllante, sia quelli della controllata per tutto l'esercizio.

Ora, se accade che in corso d'esercizio la società controllante incorpora la controllata, la data di partenza della fusione per incorporazione deve essere retrodatata all'inizio dell'esercizio per avere la medesima omogeneità rappresentativa a livello di bilancio consolidato.


Infatti, nella prospettata situazione, il bilancio della compagine societaria incorporante costituisce la rappresentazione dei ricavi e dei costi degli esercizi, nella loro interezza, delle compagini societarie coinvolte nella vicenda fusione.

Ex adverso, se l'operazione di fusione avesse la decorrenza giuridica non correlata con l'inizio dell'esercizio, il bilancio dell'incorporante includerebbe solo e soltanto i ricavi ed i costi della società incorporata per il periodo che va dalla data di decorrenza giuridica al 31 dicembre dell'esercizio considerato. Nella fattispecie il bilancio consolidato di gruppo dell'esercizio considerato non sarebbe coerente con il medesimo bilancio consolidato dell'esercizio precedente che assembla tutti i ricavi e i costi delle società interessate all'operazione di fusione per tutto l'esercizio.

7) FUSIONE IN CUI LA SOCIETA' MADRE NON POSSIEDE L'INTERA QUOTA DELLA SOCIETA' FIGLIA

Se la partecipazione della controllante è solo maggioritaria la rappresentazione è la seguente:

n. 5)



Nel caso di specie l'incorporante è astretta ad implementare il proprio capitale sociale con l'emissione di azioni proprie da assegnare ai soci di minoranza dell'incorporata al posto di quelle dell'incorporata medesima.

L'operazione di emissione di nuove azioni dell'incorporante va fatta in riferimento al rapporto di cambio concordato tra le due società.

Le azioni possono essere:

- a) alla pari;
- b) sopra la pari;

nell'ipotesi sub a) a livello di scritture contabili si avrà

AZIONISTI SOC. Y	a	CAPITALE SOCIALE			
------------------	---	------------------	--	--	--

Per converso nell'ipotesi sub b) l'articolo in P.D. è il seguente

AZIONISTI SOC. Y	a	DIVERSI			
	a	CAPITALE SOCIALE			
	a	RISERVA SOVRAPPREZZO			
		AZIONI			

L'incorporata determina, in sede di fusione, i cosiddetti "AVANZI O DISAVANZI DI FUSIONE per cui si ha:

- 1) AVANZO/DISAVANZO DA ANNULLAMENTO di azioni della controllata;
- 2) AVANZO/DISAVANZO DA CONCAMBIO DI AZIONI.

Con l'ipotesi di cui al punto 1) il valore contabile della partecipazione nella controllata pari all' 80% viene eliso con parte del netto patrimoniale corrispondente (80%) della controllata ed enucleante l'eventuale differenza come:

a) avanzo da annullamento di azioni della controllata, se il valore contabile della partecipazione è minore della parte corrispondente di netto patrimoniale.

Posto:

Vcp= Valore contabile della partecipazione;

Qnp= Quota di netto patrimoniale.

Si ha

$V_{cn} < Q_{np}$;

b) disavanzo di annullamento di azioni della controllata se il valore contabile della partecipazione è maggiore della corrispondente parte di netto patrimoniale.

Quindi dovrà accadere che:

$V_{cp} > Q_{np}$

Il disavanzo da annullamento va ad incrementare i valori contabili dei beni dell'incorporata fino a raggiungere il netto contabile degli stessi beni appostati nel bilancio consolidato del gruppo.

Invece l'avanzo da annullamento costituisce una voce del netto patrimoniale.

8) AVANZO/DISAVANZO DA CONCAMBIO DI AZIONI POSSEDUTE DAI SOCI DI MINORANZA

Nel caso di specie la controllante emette azioni proprie da dare in con cambio ai soci di minoranza della controllata.

Il rapporto tra il valore delle azione emesse e la parte di netto patrimoniale corrispondente può generare:

- 1) un avanzo da concambio;
- 2) un disavanzo da concambio.

L'ipotesi sub 1) si verifica se il valore delle azioni emesse è minore della parte di netto patrimoniale corrispondente della controllata.

Posto

Vae= Valore azioni emesse;

Qnp= Quota di netto patrimoniale della controllata.

Dovrà verificarsi che $V_{ae} < Q_{np}$

Ad esempio:

AZIONI EMESSE	6.000,00
PARTE DEL NETTO CORRISPONDENTE DELLA CONTROLLATA	9.000,00

Per cui si ha

$6.000,00 < 9.000,00$

Ex adverso nell'ipotesi sub 2) il valore delle azioni emesse è maggiore della parte di netto patrimoniale corrispondente della compagine societaria controllata, ossia $V_{ae} > Q_{np}$

Ad esempio:

AZIONI EMESSE	6.000,00
PARTE DEL NETTO CORRISPONDENTE DELLA CONTROLLATA	4.000,00

Per cui si ha

$6.000,00 > 4.000,00$

Tenendo presente i Principi IAS/IFRS l'operazione di fusione in parola (FUSIONE PER INCORPORAZIONE) genera l'acquisizione di altre quote di partecipazione in società già controllate.

Ad esempio la società X che controlla la società Y acquisisce una quota del 20% con il con cambio di azioni possedute dai soci di minoranza della società Y (20%).

L'IFRS n. 3 non disciplina le modalità di acquisizione di alte quote di partecipazione in società già controllate. Nella contabilizzazione di altre quote di partecipazione in società già controllate l'OPI n. 3

(OPINIONI PRELIMINARI ASSIREVI) in tema di IFRS ritiene applicabile le teorie “ECONOMIC ENTITY” e “PARENT COMPANY”.

L’ “Economic entity” riguarda il gruppo nel suo insieme e gli scambi tra azionisti come “EQUITY TRANSACTIONS”. Con tale teoria dopo il raggiungimento del controllo da parte della capogruppo si verifica l’appostazione al netto patrimoniale di gruppo della differenza fra il costo di acquisto della quota minoritaria e il valore contabile. La teoria del “PARENT COMPANY” considera gli azionisti di minoranza come terzi e la differenza tra il costo di acquisto e il valore contabile costituisce avviamento. La teoria del “PARENT COMPANY APPROCH” secondo l’OPI n. 3 è quella applicata ad oggi ai fini del bilancio consolidato, per cui l’avviamento è costituito dalla differenza positiva tra il costo sostenuto dall’acquirente e la sua quota di possesso sul valore netto delle attività e delle passività individuabili nell’azienda acquisita e valutata al valore corrente (FAIR VALUE) al momento di acquisizione.

L’attuale IFRS n. 3 collide con l’OPI n. 3 atteso che l’OPI n. 3 medesimo applica la teoria della “PARENT COMPANY” per cui in P.D. si avrà


AVVIAMENTO	a	DISAVANZO DA CONCAMBIO			
------------	---	---------------------------	--	--	--

Se in futuro l’IFRS adotterà la teoria della “ECONOMIC ENTITY” la contabilizzazione sarà diversa.

9) FUSIONE TRA CONSORELLE

Nel caso di specie trattasi di due società che si appartengono al medesimo gruppo di controllo ma svincolate da un rapporto diretto di partecipazione. In buona sostanza trattasi di operazione “UNDER COMMON CONTROL” che per la società risultante dalla fusione implica comunque l’acquisto di attività non possedute in precedenza, neppure indirettamente. In mancanza di una effettiva sostanza economica dell’operazione nel bilancio della società risultante dalla fusione i valori delle passività e delle attività della società acquisita dovranno coincidere con i valori emergenti da bilancio consolidato del gruppo di appartenenza.

A livello rappresentativo si ha



L’operazione di fusione tra consorelle riguarda la società X e la società Z e potrà attuarsi con la fusione per incorporazione o per “UNIONE” o “PROPRIA” . Nell’ambito del bilancio consolidato, è consigliabile che la fusione sia retrodatata, per quanto detto al paragrafo 5) del presente lavoro.